

PRG



CITTA' DI TORINO

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Settembre 2026

titolo documento

Nuova perimetrazione dei territori coperti da foreste e boschi (Beni art. 142, comma 1, lettera G) del D. lgs. 42/2004) in ottemperanza all'art. 16, comma 10 delle NdA del PPR, L.R. 4/2009, regolamento reg.le n. 6 del 04 Agosto 2023

Il sindaco

Stefano Lo Russo

codice documento

T08-A6-01

L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata, Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture nel Settore Trasporti

Paolo Mazzoleni

Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento

Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino

Politecnico di Torino

Città Metropolitana di Torino, Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.,

Unità Tutela del Territorio

Con il supporto operativo di

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

INDICE

Il presente elaborato è stato redatto al fine di proporre una revisione dei territori coperti da foreste e boschi (Beni art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004) nel territorio di Torino, dimostrando la nuova perimetrazione individuata ai sensi dell'art. 16, comma 10 delle NdA del PPR, della L.R. 4/2009 e del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R (che ha abrogato il precedente Regolamento regionale n. 2/R del 23.01.2017).

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
1.1.	Art. 16 delle nda del ppr	1
1.2.	L.r. 4/2009 s.m.i.	2
1.3.	Capo II. Pianificazione e programmazione in campo forestale	4
1.4.	Regolamento regionale n. 6 del 04 agosto 2023 (vigente dal 04/08/2023): "attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste) e del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2 . (b.u. 04 agosto 2023, 5° suppl. Al n. 31) "	6
1.5.	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34	16
2.	STRUMENTI CARTOGRAFICI	1
3.	ANALISI CONDOTTE E CARTOGRAFIE ILLUSTRATIVE DEL NUOVO PERIMETRO	2
3.1.	Boschi in aggiunta e in detrazione	4
3.2.	Individuazione dei boschi	5

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

▼ Si riportano di seguito le principali fonti normative relative all'individuazione dei territori coperti da foreste e boschi sottoposti a vincolo paesaggistico.

1.1. Art. 16 delle nda del ppr

“Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi”

[1]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.

[2]. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.

[3]. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

[4]. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

Indirizzi

[...]

Direttive

[8]. Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:

a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;

b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.

[9]. La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.

[10]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Prescrizioni

[...]

[1.2. L.r. 4/2009 s.m.i](#)

Gestione e promozione economica delle foreste.

"Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Principi)

- 1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.*
- 2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.*
- 3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.*

4. *La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.*
5. *bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti.*

Art. 2.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:
 - a. promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
 - b. tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
 - c. sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dell'arboricoltura;
 - d. promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;
 - e. incentivare la gestione associata delle foreste;
 - f. migliorare le condizioni socioeconomiche delle aree rurali;
 - g. promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;
 - h. accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;
 - i. aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

Art. 3

(Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
 - a. fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i noccioleti e i castagneti da frutto in attuazione di coltura o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
3. bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
- a. i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
 - b. le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - c. (...)
 - d. i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
3. ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.
4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
5. (...)

[...]

1.3. Capo II. Pianificazione e programmazione in campo forestale

Art. 8.

(Programmazione e pianificazione forestale)

1. *La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al decreto legislativo 34/2018, declinandola secondo le finalità di cui all'articolo 2. La pianificazione è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali. La programmazione e la pianificazione hanno come presupposto la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.*
2. *Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:*
 - a. *regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);*

- b. territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);*
 - c. aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.*
- 3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 34/2018 .*
- 4. Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.*

Art. 9.

(Programma forestale regionale)

1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea, nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018, le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.
2. Costituiscono parte essenziale del PFR:
 - a. il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
 - b. le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
 - c. l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
 - d. le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3. . Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.

[...]

1.4. Regolamento regionale n. 6 del 04 agosto 2023 (vigente dal 04/08/2023):
“attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste) e del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2 . (b.u. 04 agosto 2023, 5° suppl. Al n. 31) ”

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento esclusivamente ai fini del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12/08/2021, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio.
2. Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:
 - a. il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio;
 - b. il ripristino delle attività agro pastorali finalizzate alla ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.
3. Nelle superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, gli interventi di restauro e ripristino, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale.
4. Le superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero come previsto dall'articolo 4.
5. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, tornano ad essere considerate bosco a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.
6. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela previste per i beni di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
8. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. *"nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età", ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009: gli insediamenti rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva.*
- b. *"formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli", ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, lettera b) della l.r. 4/2009 : le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sotto misura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo "bosco" (o "bosco naturaliforme" o "bosco permanente") realizzati con le misure "imboschimento" in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sotto misura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;*
- c. *"paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009: le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali.*

Art. 3.

(Procedure di perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino)

1. *Le superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali di cui agli articoli 5, comma 2, lettera a) del d.lgs.34/2018 e 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009, sono individuate e perimetrate dal piano paesaggistico regionale (PPR), fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi.*
2. *Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni di cui al presente regolamento possono essere individuate e perimetrate anche nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del d.lgs. 42/2004, come disciplinate con regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 4 di attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte.*
3. *Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità. La Regione e il Ministero possono definire accordo-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al presente comma.*
4. *Nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura definiscono prioritariamente i contenuti e le modalità per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici boscate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il loro successivo ripristino e possono dettare, altresì, specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di conservazione e restauro dei nuclei edificati esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ulteriori rispetto ai contenuti individuati negli allegati A e B. Il procedimento di individuazione di cui al comma 1 è svolto in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.*
5. *Le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo le perimetrazioni approvate.*
6. *Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente articolo, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070, qualora per mutate condizioni non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro.*
7. *L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la*

documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

(Procedure di accertamento)

1. *Gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici perimetrate ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, e 3 sono subordinati alla presentazione alla Regione, per il tramite del SUAP ove necessario, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Dalla data di presentazione della SCIA, gli interventi possono essere iniziati. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente regolamento, l'amministrazione competente, ove non sia possibile conformare il progetto intrapreso, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.*
2. *In assenza di perimetrazione delle superfici non considerate bosco ad opera degli strumenti di pianificazione e di concertazione di cui all'articolo 3, possono comunque essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) di estensione non superiore a tre ettari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché i nuclei edificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previo accertamento dei contenuti di cui all'allegato A, nonché della documentazione e delle prescrizioni di cui all'allegato B.*
3. *L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato dalla Regione, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Gli interventi relativi alle superfici o ai manufatti oggetto di riconoscimento non possono essere iniziati in assenza di positivo accertamento da parte dell'amministrazione competente. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione, sentito il parere della soprintendenza territorialmente competente, effettua la verifica circa la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei contenuti di cui agli allegati A e B. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente regolamento, l'amministrazione può indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ovvero negare, con provvedimento motivato, il riconoscimento di superficie non considerata bosco ai sensi della normativa forestale, comunicando agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente, come definita all'allegato C.*
4. *L'intervento di ripristino o recupero deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di accertamento.*
5. *Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla Regione la comunicazione di avvenuta realizzazione. La medesima comunicazione è trasmessa al comune e agli organismi di controllo. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo gli esiti degli accertamenti approvati.*

6. *Nei casi in cui l'attività agro-pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009.*
7. *L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di accertamento di cui al comma 2.*

Art. 5.

(Esclusioni)

1. *Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente regolamento, le seguenti aree:*
 - a. *superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale, inclusi nei siti della rete Natura 2000 o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;*
 - b. *superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r) del d.lgs. 34/2018, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;*
 - c. *formazioni forestali ricadenti in aree tutelate per la presenza di ulteriori categorie di vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, ovvero di provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, ad eccezione, per quest'ultimo, delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che individuano aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali, per le quali è consentito prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;*
 - d. *formazioni forestali ricadenti nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione;*
 - e. *superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del d.lgs. 34/2018*
 - f. *formazioni forestali di origine artificiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) a indirizzo "bosco".*

Art.6.

(Abrogazioni)

1. *Il regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2 (Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)) è abrogato.*

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. *Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.*

Allegato A

(Artt. 3 e 4)

Criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni (artt. 3 e 4)

1. Premessa

- 1.1. *Il presente allegato fornisce i criteri per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e d), della l.r. 4/2009 preordinati alle procedure di perimetrazione e accertamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.*

2. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età 2.1. Rientrano in tale tipologia i manufatti e i nuclei rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più edifici o manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono dei coltivi e dei prati-pascolo con conseguente espansione e ricolonizzazione dei terreni e dei nuclei disabitati da parte della vegetazione spontanea rientranti nella categoria di cui all'articolo 142 comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004, a condizione che sia previsto il loro recupero in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a).

- 2.1. *Sono esclusi da tale fattispecie i manufatti e nuclei rurali di interesse storico e architettonico riconosciuti negli strumenti urbanistici ai sensi della legge urbanistica regionale o dal codice dei beni culturali e del paesaggio.*

3. Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

- 3.1. *Rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.*

- 3.2. *L'interesse storico di tali paesaggi è da ricercare attraverso la verifica della permanenza di pratiche agricole tradizionali che costituiscono l'immagine distintiva per alcuni paesaggi della Regione, significative di identità e memoria collettiva. Ai fini della salvaguardia dei paesaggi agrari e pastorali in questione e dei valori che essi esprimono, il riconoscimento di tali fattispecie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 è funzionale*

alla sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari caratterizzanti determinate aree del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b).

3.3. *In Piemonte i paesaggi agrari di interesse storico sono rappresentati da aree della Regione caratterizzate da assetti colturali e strutture rurali (es. terrazzamenti collinari e alpini) che nel tempo hanno modellato la forma e l'immagine del territorio regionale. Costituiscono paesaggi agrari di interesse storico:*

- a) i vigneti;*
- b) le risaie;*
- c) i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;*
- d) i paesaggi inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, promosso dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.*

3.4. *Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree caratterizzate dalla presenza di attività pastorali preesistenti, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).*

3.5. *Al fine di identificare gli assetti colturali di interesse storico possono costituire riferimento anche i criteri generali individuati dalla "Ricerca nazionale sui paesaggi rurali storici" effettuata dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale di cui al d.m. 17070/2012.*

Allegato b

(Artt. 3 e 4)

Documentazione e prescrizioni per la procedura di perimetrazione e di accertamento (artt. 3 e 4)

1. Premessa

Il presente allegato individua la documentazione e stabilisce le prescrizioni da rispettare per la procedura di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il ripristino delle attività agricole e pastorali e il restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici riconosciute meritevoli di tutela dal PPR, dallo strumento urbanistico adeguato al PPR o dagli specifici accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, ovvero già inserite nel registro di cui all'articolo 3, comma 5, sia subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, accompagnata da idonea documentazione definita nel presente allegato e di seguito indicata, nonché da una dichiarazione di conformità dell'intervento con i contenuti definiti da tali strumenti.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, anche in assenza degli strumenti o delle individuazioni di cui al paragrafo precedente, possano essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali le superfici di estensione non superiore ai tre ettari, nonché meritevoli di recupero e restauro le edificazioni preesistenti, come definite dal presente regolamento, previo accertamento da parte delle strutture competenti in materia forestale e paesaggistica, sulla base dei criteri di individuazione di cui all'allegato A e sulla base dell'istanza relativa all'intervento di ripristino/recupero corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato.

2. Documentazione da presentare ai fini della procedura di perimetrazione e di accertamento di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2.

2.1. Al fine della definizione della procedura di perimetrazione delle superfici di cui all'articolo 3, nonché dell'accertamento delle superfici oggetto di abbandono non perimetrate di cui all'articolo 4 comma 2, costituisce riferimento la seguente documentazione:

a) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi;

b) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo, del Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT) per il territorio di riferimento, laddove approvato, che individua le aree potenzialmente oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 34/2018 e di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto;

c) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire dal volo GAI del 1954;

d) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;

e) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del d.lgs. 42/2004, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

f) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;

g) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;

h) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;

i) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale (esclusivamente per le individuazioni di cui all'articolo 4 comma 2), purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;

j) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità.

2.2. *Nel caso di recupero dei paesaggi di interesse storico nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini del procedimento di individuazione è sufficiente la sola cartografia indicante la perimetrazione delle aree già inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e documentazione fotografica dello stato dei luoghi.*

3. *Documentazione da presentare ai fini della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1 e ulteriore documentazione per la procedura di cui all'articolo 4, comma 2.*

3.1. *Ai fini della definizione della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1, la SCIA deve contenere la seguente documentazione:*

a) *dichiarazione di conformità degli interventi alla perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, nonché di rispetto delle prescrizioni in essa stabilite e di quelle di cui al paragrafo 4 del presente allegato;*

b) *relazione contenente la descrizione degli interventi previsti o delle colture o attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare;*

c) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2017 anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità;

d) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

e) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.

3.2. *Ai fini della definizione della procedura di cui all'articolo 4, comma 2, l'accertamento è contestuale all'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino e recupero; pertanto, oltre al rispetto dei criteri di cui all'allegato A, l'istanza di accertamento dovrà produrre la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente allegato, integrata con la seguente:*

a) dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

b) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi, corredata da analisi estese al contesto paesaggistico di riferimento e da elaborati progettuali atti a dimostrare la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

d) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di ripristino e recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.

e) individuazione delle aree oggetto di ripristino e recupero rispetto ai contenuti del PPR.

4. *Prescrizioni da rispettare*

4.1. *Ai fini del ripristino di paesaggi rurali di interesse storico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

a) l'eliminazione del bosco deve seguire preferibilmente andamenti naturali evitando soluzioni eccessivamente geometriche e artificiali, prevedendo il mantenimento o la

messa a dimora di specie arbustive autoctone lungo il margine boscato per conservare elementi di naturalità presenti nel contesto paesaggistico di riferimento;

b) gli interventi di ripristino devono garantire l'alternanza tra fasce alberate e territori coltivati;

c) l'accessibilità deve essere prioritariamente garantita attraverso l'utilizzo dei percorsi esistenti;

d) in caso di ripristino di paesaggi vitivinicoli l'impianto, conforme alla normativa vigente in materia di potenziale viticolo, deve rispettare le forme di allevamento e l'orientamento dei filari esistenti o comunque quelli prevalenti in zona e le palificazioni devono privilegiare l'uso di legno locale o soluzioni a basso impatto visivo;

e) gli interventi di ripristino devono garantire la salvaguardia e il recupero di eventuali manufatti rurali esistenti;

f) deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali corsi d'acqua e gli ambiti oggetto di ripristino;

g) nel caso di ripristino di risaie, vigneti o frutteti deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali nuclei edificati e gli ambiti oggetto di ripristino.

4.2. *Ai fini del recupero dei manufatti e nuclei rurali devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

a) sono consentiti unicamente gli interventi di restauro, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetria e superficie e senza l'edificazione di nuove costruzioni;

b) gli interventi di recupero devono avvenire utilizzando prioritariamente i materiali tipici del luogo, secondo le tipologie costruttive caratterizzanti la tradizione locale.

[1.5. Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#)

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

“[...]

Art. 3. Definizioni

1. *I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.*
2. *Si definiscono:*

- a. *patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;*

[...]

- 3. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.*
- 4. *Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.*

Art. 4. Aree assimilate a bosco

- 1. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:*
 - a. *le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;*
 - b. *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*
 - c. *nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;*
 - d. *Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*

- e. *le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;*
 - f. *Le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.*
2. *Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.*

Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:*
- a. *Le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;*
 - b. *l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;*
 - c. *gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;*
 - d. *le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.*
2. *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:*

- a. *le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;*
 - b. *le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;*
 - c. *i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.*
3. *Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.*

2. STRUMENTI CARTOGRAFICI

▼ La ridefinizione dei perimetri dei boschi si è fondata sulla Tavola Forestale dell'IPLA 2016, più aggiornata rispetto alla Tavola P2 del PPR, sulla "Città di Torino - Carta Tecnica BN", sull'ortofoto del 2018 e sull'ortofoto a infrarossi del 2023 della Città, sugli elaborati grafici del Piano strategico dell'Infrastruttura Verde e con sopralluoghi puntuali.

A seguito del confronto con Regione e IPLA, era stato concordato di procedere alla verifica dei perimetri dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica ed alla ridefinizione alla scala locale, escludendo le aree edificate e quelle a prato-pascolo e ricomprendendo alcune aree con caratteristiche accertate di bosco sulla base delle normative soprarichiamate.

La Carta Forestale dell'IPLA 2016 è stata scaricata dal sito "Sistema informativo forestale regionale".

La Carta Tecnica sulla quale è stato restituito il lavoro, in scala 1: 10.000, è la "Città di Torino - Carta Tecnica BN".

L'ortofoto del 2018 è stata acquisita mediante il volo effettuato alla quota media di 1900 metri nei giorni 20/21 Giugno 2018, con Camera fotogrammetrica digitale UltraCam Eagle Prime Mark 2 della Vexcel Imaging International GmbH calibrata in data 11.06.2017, Piattaforma stabilizzante GSM4000 della ditta SOMAG Jena, Sistema integrato GNSS/IMU con GPS NovAtel OEM V-3, S/N DAB11320330 e INS/IMU AeroControl della IGI Ingenieur-Gesellschaft Interfaces mbH con IMU II-d 256 Hz S/N 06-0152 calibrato il 16.01.2017.

L'ortofoto ad infrarossi del 2023 è stato acquisito nel corso del volo realizzato i giorni 4 e 5 marzo 2023, ad una quota media di 1650 metri utilizzando una Camera fotogrammetrica digitale PhaseOne IXU-RS-1900.

Con l'ausilio del software Bentley Microstation e del software QGIS versione 3.28.15, si è provveduto alla sovrapposizione dei dati ricavati dalla documentazione sopracitata, estrapolando le informazioni rilevanti per la definizione del nuovo perimetro.

3. ANALISI CONDOTTE E CARTOGRAFIE ILLUSTRATIVE DEL NUOVO PERIMETRO

▼ Al fine di illustrare le modifiche apportate alla Tavola IPLA 2016 (revisione 2025), per la definizione della nuova tavola dei boschi, si è proceduto come primo affinamento al ridisegno del perimetro ad una scala adeguata, tenendo conto degli errori dovuti alla scala di restituzione della Carta IPLA che in molti casi poneva il bosco all'interno delle recinzioni che delimitano le proprietà private e sovrapposto marginalmente agli agglomerati urbani.

Successivamente sono state sottratte le aree individuate come parchi urbani frutto di progettazione e di interventi antropici, le aree riconosciute come prati pascolo, le ville con la loro pertinenza e gli impianti rurali di valore storico.

Contestualmente sono state implementate le aree riconosciute a bosco, quali ad esempio pertinenze e parchi delle ville storiche che sono sviluppo di evoluzione spontanea del bosco che si è estesa in mancanza di manutenzione puntuale del verde del parco.

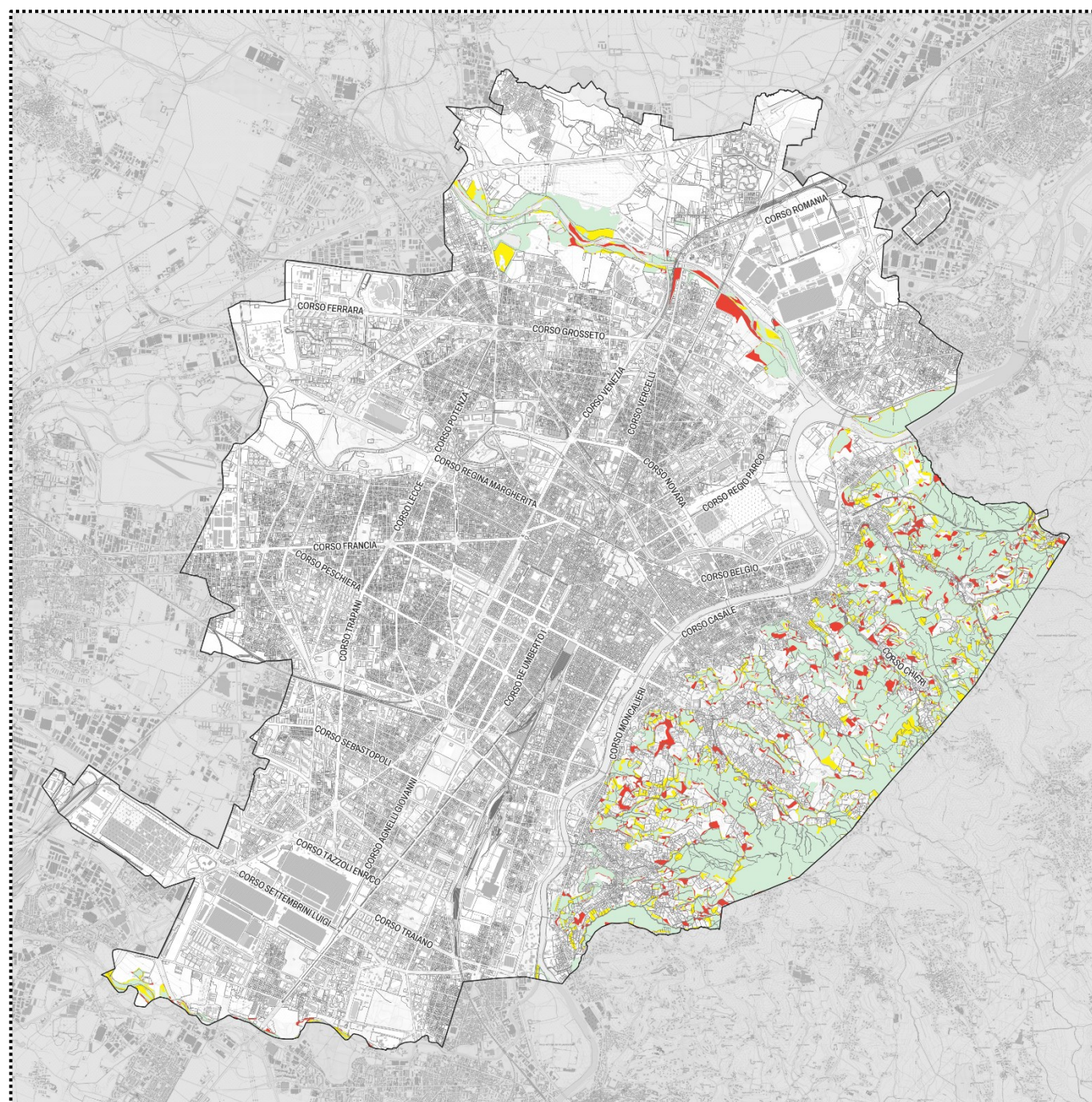
Infine, sono state effettuate verifiche con sopralluoghi puntuali, compatibilmente con l'accessibilità dei luoghi, sulle aree dove il nuovo perimetro si discostava maggiormente rispetto alla Carta Forestale.

È stata pertanto predisposta la Tavola "Boschi in aggiunta e in detrazione", nella quale sono rappresentate le porzioni territoriali proposte per l'incremento o la riduzione rispetto alla cartografia IPLA 2016.

La Tavola "Individuazione dei Boschi" individua i perimetri delle aree qualificate come bosco ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera "g" del D. Lgs n. 42/2004.

Nel corso dei tavoli tecnici per la valutazione della Proposta di revisione del PRG sono stati richiesti di chiarimenti relativi alle aree in detrazione rispetto alla cartografia di IPLA. Si specifica che le motivazioni di tali detrazioni risiedono nella definizione a scala di maggior dettaglio con la quale si sono predisposti gli elaborati.

3.1. Boschi in aggiunta e in detrazione



PRG



CITTA' DI TORINO

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Luglio 2026

titolo documento

Tavola di studio

Boschi in aggiunta e in detrazione

Legenda:

-  Confini comunali
-  Aree boscate - aggiunte
-  Aree boscate - detrazioni
-  Aree boscate carta forestale 2025

0 1 2 3 km



5